



PARERE N. 24 dell'11 settembre 2026
Prot. N. 224107 dell'11 settembre 2026

Oggetto: Procedura di ammissione al Dottorato di ricerca.

Il/La dottor/essa con l'istanza del 7 settembre 2026 ha chiesto la valutazione del Garante a riguardo di una serie di profili che investono la correttezza della procedura di ammissione al dottorato di ricerca all'interno del Dipartimento di, in particolare nel settore L'interessato/a ha partecipato nel 2026 come candidato/a a tale procedura senza risultare vincitore/trice. In seguito, ha presentato richiesta di accesso agli atti; da questi ultimi rileva che i principi di imparzialità, correttezza e trasparenza nella procedura non sono stati rispettati.

Entrando nel dettaglio ci partecipa che il/la candidato/a risultato/a vincitore/trice "al momento dello svolgimento della procedura concorsuale risultava laureando/a magistrale presso il Dipartimento di" e che nella sua domanda di laurea risultavano il/la professor/essa (1) quale relatore/rice e il/la dottor/essa (2) quale correlatore/trice. In proposito è da precisare che il/la professor/essa (1) era componente supplente della commissione per l'ammissione al dottorato e il/la dottor/essa (2) era componente effettivo della commissione.

Si pone il problema se l'assetto venutosi a creare abbia rispettato i principi di imparzialità e trasparenza, e pertanto se era da pretendere l'esercizio dell'astensione dalla partecipazione alla commissione da parte dei/le due docenti per potenziale conflitto di interessi. In effetti si comprende che situazioni di fatto del tipo descritto si possono verificare frequentemente, ed una condivisione di attività può essere considerata potenzialmente come indice di mancanza di imparzialità e di trasparenza. Si richiama in tal senso l'art. 5 comma 2 del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Firenze che prevede che "i destinatari del presente codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse anche potenziali" oltre all'articolo 6 bis legge n. 241 del 1990 in tema di "conflitti di interesse potenziali". Appare opportuno che in questi casi un componente di commissione di esame si astenga dalla valutazione.

La vicenda trattata evidenzia altri profili di interesse in termini di legittimità e di opportunità.

L'istante, anche attraverso colloquio da lui/lei richiesto ed effettuato in data 10 settembre scorso, ha segnalato che dagli atti si rileva che il/la professor/essa (1) ha ricoperto l'incarico di membro supplente della commissione nel 2024, di membro effettivo nel 2025, nuovamente di membro supplente nel 2026, mentre il/la dottor/essa (2) è stato/a nominato/a membro effettivo nel

Il Garante

2025 e nel 2026. Pertanto, nella strutturazione della commissione almeno in questi ultimi anni (ma si può verificare cosa è accaduto negli anni precedenti) non è stato garantito il fondamentale principio generale della rotazione degli incarichi.

Per le esplicitazioni di tale principio si richiama il PIAO dell'Università di Firenze, che prevede in particolare nel documento di approfondimento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026-2028 la rotazione ordinaria del personale. In proposito alla luce di quanto disciplinato dall'allegato uno del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 dell'ANAC richiamato dallo stesso PIAO dell'ateneo, - indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi- si invita la Rettrice e l'RPCT dell'Ateneo ad acquisire il presente parere quale formale segnalazione utile alla stima del rischio.

D'altra parte la rotazione ordinaria nel settore in argomento è pienamente realizzabile tenuto conto che, da quanto ci risulta informalmente, il settore di studio interessato dispone di una ventina di docenti, ma è anche da considerare quanto indicato dall'art. 13 comma 2 del Regolamento di Dottorato (Decreto n.575/2022) che prevede la possibilità di incaricare docenti "anche di altri atenei italiani e stranieri, qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifici del corso di dottorato".

In ultima analisi si reputa opportuno evidenziare l'anomalia rilevabile dal verbale della seduta preliminare della commissione sui criteri di valutazione, laddove in tema di curriculum vitae si prevedono in dettaglio elementi di valutazione esplicitati dopo la presentazione delle domande da parte dei candidati. Alcuni di questi elementi (ad esempio partecipazione a convegni e conferenze) appaiono essere ultra petita rispetto a quanto contenuto nel bando di concorso, mentre l'art. 14 comma 2 del Regolamento di Dottorato dispone che "le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione sono fissate nel bando di concorso". La completezza delle informazioni sugli elementi di valutazione deve essere portata a conoscenza dei candidati prima della presentazione delle domande, tenuto anche presente che il bando obbligava a presentare dei curricula al massimo di quattro cartelle, cosa che imponeva una scelta di qualità e un certo tipo di sintesi ai candidati rispetto alle pregresse attività da segnalare alla commissione.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al Direttore generale, al Direttore del Dipartimento competente, al Dirigente dell'Area della Didattica e all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante
Dott. Carmelo Cantone

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 "

"L'originale della presente dichiarazione è conservata presso l'Ufficio del Garante dell'Università di Firenze"